

Le principali misure fiscali e di sostegno economico della riforma del terzo settore

di Virginia Tosi – Fabrizio Raponi

La riforma intende apportare delle modifiche alla normativa vigente che generino regimi fiscali più agevolati per le organizzazioni non profit e garantiscano maggior sostegno economico in favore delle stesse. In tal senso i decreti legislativi dovranno:

- fornire una definizione di ente non commerciale ai fini fiscali la quale metta in luce una chiara connessione con le finalità di interesse generale di tale tipologia di enti;
- introdurre un **regime di tassazione agevolato** che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale degli enti non commerciali;
- revisionare la **disciplina fiscale delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS)**;
- razionalizzare i **regimi fiscali semplificati** degli enti non profit;
- riorganizzare e rendere più agevole o comunque più facilmente applicabile e comprensibile il **regime di deducibilità e detraibilità** dal reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti del Terzo Settore;
- rivedere e stabilizzare l'istituto della destinazione del **5 per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti del Terzo Settore. È prevista l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinati;
- promuovere la diffusione di **titoli di solidarietà e altre forme di finanza sociale**;
- promuovere l'assegnazione in favore degli enti non commerciali degli **immobili pubblici inutilizzati**, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali.

COME CAMBIERÀ LA FISCALITÀ DEL TERZO SETTORE?



La qualificazione fiscale e i regimi fiscali agevolati degli enti non commerciali

L'articolo 143 del Tuir determina il trattamento fiscale degli enti non commerciali, statuendo che "il reddito complessivo degli enti non commerciali è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, **ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione**, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Dunque, indipendentemente dalla destinazione, i redditi degli enti non commerciali verrebbero ad essere tassati, salvo le eccezioni rappresentate dai proventi di cui al comma 3 dell'articolo 143.

La riforma dovrebbe, al contrario, muoversi nella direzione di una detassazione delle attività commerciali degli enti non lucrativi, ponendosi palesemente in contrasto con il disposto dell'articolo 143 il quale, si ritiene, non potrà non subire variazioni. Ciò è apparsa un'esigenza ormai impellente considerato che esistono numerose tipologie di enti non commerciali, che non potendosi qualificare come ONLUS, non possono godere di agevolazioni fiscali e conseguentemente di una "ricompensa" in termini di detassazione per lo scopo filantropico o di utilità sociale che perseguono.

Vale la pena fornire delle puntualizzazioni in merito alla disciplina della qualificazione fiscale ora vigente per rendersi pienamente conto della portata e dell'importanza della novità.

Secondo il dettato dell'art. 73 del Tuir sono enti non commerciali quelli che **non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale**, riconoscibili nelle associazioni non riconosciute, nei consorzi e nelle altre organizzazioni non appartenenti ad altre tipologie di soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo". Si precisa che per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

I criteri di individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività sono indicati all'art. 73 del Tuir, ai commi 4 e 5, che stabiliscono ¹:

“4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti”.

Con riferimento alle fondazioni, quindi, poiché l'atto costitutivo deve necessariamente avere la forma di atto pubblico, vale quanto disposto nel citato comma 4 se residenti, altrimenti vale il disposto dell'ultima parte del comma 5.




Dopo aver inquadrato l'oggetto esclusivo o principale, ai fini della qualificazione fiscale dell'ente, va determinata la natura commerciale o meno dello stesso oggetto.

Se l'attività necessaria alla realizzazione degli scopi primari dell'ente è non commerciale, esso va inserito tra quelli non commerciali, sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

In caso contrario, l'ente, benché dichiari finalità non lucrative, deve considerarsi commerciale.

I criteri da utilizzare ai fini della determinazione della commercialità o meno dell'attività si desumono dall'art. 55 del Tuir, come di seguito illustrato.

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA COMMERCIALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI ENTE NON PROFIT



Dunque, secondo l'articolo 73, sarebbero i parametri della tabella predicente, di tipo qualitativo e connessi alla non principalità dell'attività commerciale, a configurare fiscalmente un ente come non profit anziché lucrativo.

L'art. 149 del Tuir pone dei parametri quantitativi anch'essi connessi alla prevalenza dell'attività commerciale al fine di determinare in capo ad un ente il possesso o meno della qualifica fiscale di ente non commerciale. Rinforza, in tal modo, il disposto dell'art. 73, affermando che tale qualifica viene persa qualora l'ente eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

Un ente non commerciale, qualora per un intero periodo di imposta e indipendentemente dalle previsioni statutarie, eserciti prevalentemente attività commerciale, a norma dell'art. 149, comma 1, del Tuir perde la qualifica di ente non commerciale laddove si sia ravvisata:


- la prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività. Il confronto va effettuato tra:
 - le immobilizzazioni relative all'attività commerciale tra le quali devono comprendersi tutte le tipologie indicate nell'art. 2424 c.c. (immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie);
 - gli investimenti relativi alle attività istituzionali e alle attività decommercializzate dal legislatore fiscale;
- la prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
- la prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative). Dal raffronto vanno esclusi i contributi percepiti per lo svolgimento di attività aventi finalità sociale in regime di convenzione o accreditamento; detti contributi, infatti, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Tuir;
- la prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE



Il comma 3 dell'art. 149 si preoccupa, anche, di stabilire il momento a partire dal quale decorre la perdita della qualifica di ente non commerciale.

Recita la norma: "Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'art. 15 del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689".

La disposizione, in pratica, rende retroattivi gli effetti del mutamento di qualifica ed irrealizzabile l'adempimento contabile richiesto, suscitando, così, considerazioni negative. Infatti, il mutamento della qualifica può essere verificato solo al termine del periodo d'imposta, mentre la norma richiede che gli adempimenti relativi all'iscrizione dei beni nel libro degli inventari siano effettuati entro sessanta giorni dall'inizio del periodo stesso.

L'unica interpretazione compatibile con gli obblighi contabili indicati è quella secondo la quale la norma vuole costringere ogni ente ad operare fin dall'inizio del periodo d'imposta una accurata valutazione prospettica della propria attività, ai fini della corretta qualificazione tributaria ².

Solo in questo modo è possibile porre in essere gli adempimenti contabili richiesti dalla normativa vigente per gli enti commerciali fin dall'inizio del periodo d'imposta, evitando così:

- l'applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme relative alla tenuta della contabilità;
- la ricostruzione del reddito sulla base di elementi presuntivi.

L'impostazione degli articoli 73 e 149 del Tuir, fondata sulla necessità di una commercialità non prevalente ai fini della qualificazione fiscale di ente non commerciale, è confermata dalla regolamentazione imposta alle ADV dalla l. 266/1991 (che ammette attività commerciali purché siano marginali). Per quanto concerne le ONLUS, la disciplina specifica (d.lgs. 460/1997) prevede che esse debbano svolgere esclusivamente attività istituzionali. È ammessa la possibilità di porre in essere attività commerciali anche in via prevalente o esclusiva, ma con la rilevante limitazione che esse siano direttamente connesse a quelle istituzionali. L'individuazione di tali attività deve essere fatta in base al comma 5 dell'art. 10 del predetto decreto che definisce come connesse:

- le attività di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, svolte in assenza delle condizioni stabilite nei commi 2 e 3 (ossia svolte non a favore di soggetti svantaggiati o componenti di collettività estere);
- le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Le associazioni sportive dilettantistiche possono svolgere attività commerciale continuando a godere di un regime di vantaggio purché i proventi da essa derivante non superino i 250.000 euro.

La questione cambia considerevolmente se si fa, invece, riferimento alle imprese sociali, le quali, pur rispondendo ad una finalità di utilità sociale, svolgono prevalentemente o esclusivamente attività commerciale. D'altronde gli enti che godono di tale qualifica non possono fruire di agevolazioni fiscali *ad hoc* essendo assoggettate al regime fiscale tipico della forma giuridica in cui sono costituite. Ciò vuol dire che, mentre le società commerciali con qualifica di impresa sociale sono soggette a tassazione senza poter godere di alcuna agevolazione, le ONLUS e gli enti non commerciali che acquisiscono il possesso di tale qualifica continuano ad applicare le disposizioni tributarie agevolative che sono proprie della tipologia di ente *non profit* a cui appartengono.

Da tale trattazione si evince che le norme relative alla qualificazione fiscale degli enti non commerciali previste dal Tuir non sono totalmente coerenti con le discipline specifiche delle singole tipologie di enti, ragion per cui la disciplina appare tutt'altro che univoca e lineare.

Ciò che appare evidente, sia pur nell'eterogeneità della disciplina giuridica e fiscale del Terzo Settore, è che il legislatore non si rivela particolarmente favorevole allo svolgimento di attività commerciali da parte di enti *non profit*, nonostante ciò non contrasterebbe con il divieto di lucro soggettivo e non oggettivo imposto al Terzo Settore.

Ciò che il disegno di legge delega fa sperare è che, oltre a riordinare, omogeneizzare e semplificare la normativa in materia di qualificazione fiscale degli enti non commerciali, la riforma vorrà dare spazio e legittimare concretamente la lucratività oggettiva, derivante da un ampliamento degli ambiti di commercialità, degli enti *non profit*, valorizzandone una funzione imprenditoriale che la normativa civilistica non ha mai escluso.

Ciò potrebbe significare da un lato mantenere ed omogeneizzare regimi fiscali agevolati a favore degli enti non lucrativi, dall'altro consentire di svolgere attività commerciali riconoscendo l'ente come fiscalmente non commerciale e rivoluzionando il disposto dell'art. 143 del Tuir. Il tutto nel rispetto dello scopo ultimo degli enti del Terzo Settore, che pur se "più imprenditorializzati" dovranno rimanere fedeli al divieto di lucro soggettivo.

Articolo 143 Tuir, potenzialmente oggetto di modifica	Commento
<p>Art. 143 Tuir <i>Reddito complessivo</i></p> <p>1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.</p> <p>2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8.</p> <p>3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:</p> <p>a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;</p> <p>b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.</p>	<p><i>La materia dovrebbe subire un'importante variazione riconoscendo la detassazione di redditi degli enti non commerciali, anche se prodotti nell'ambito delle attività commerciali.</i></p>

Erogazioni liberali

Erogazioni liberali a favore di ONLUS

La riforma interesserà, come sopra visto, l'attuale trattamento tributario sulle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e dei soggetti che, in quanto ONLUS di diritto, godono del medesimo regime dettato dall'art. 13 del d.lgs. n. 460/1997, il quale prevede differenti agevolazioni **in base alla personalità giuridica** di chi le effettua.

Si ritiene, stando al disegno di legge delega, che tali agevolazioni verranno incrementate percorrendo la strada già imboccata dal legislatore nel 2012 attraverso la previsione, con la l. 96/2012, di maggiori benefici fiscali a favore dei sostenitori di ONLUS alla luce della novità normativa.

Va premesso che, alla luce dell'art. 10, c. 8, si considerano *ope legis* ONLUS:

- le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991 iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991;
- i consorzi costituiti esclusivamente da cooperative sociali;
- le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ai sensi della legge 49/1987.

Conseguentemente anche i sostenitori di tali enti godono dei benefici fiscali in materia di erogazioni liberali.

Occorre puntualizzare che:

- ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
- le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori³.

Ad oggi le erogazioni liberali, fino a euro 2.065,82, effettuate dalle **persone fisiche e dagli enti non commerciali** a favore delle ONLUS sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19%. La stessa detrazione è prevista per i soci della società semplici, nel limite della partecipazione di ciascuno agli utili. L'art. 15, comma 2, della legge 96/2012, evidenzia inoltre che tale detrazione passa, per l'anno 2013 al 24% e per l'anno 2014 al 26%, sempre fino ad un massimo di euro 2.065,82.

Per quanto riguarda, invece, **le società di capitali**, sono deducibili dal reddito le erogazioni liberali effettuate a favore di ONLUS per un importo non superiore a euro 2.065,82 o al 2% del reddito d'impresa; è prevista una deduzione del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, per le imprese che prestano lavoratori dipendenti alle ONLUS; le imprese produttrici o commerciali operanti nel settore alimentare e farmaceutico possono cedere gratuitamente i propri prodotti alle ONLUS; le cessioni gratuite di beni di lusso da parte di imprese, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5%, non costituiscono ricavo ai sensi dell'art. 85, co. 2 del Tuir.

La legge n. 80 del 14 maggio del 2005 ha introdotto un importante beneficio previsto per le ONLUS, con l'obiettivo di favorire il finanziamento delle stesse da parte di imprese e privati.

Meglio nota come “+ **dai versi**”, tale agevolazione prevede la deducibilità delle erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore delle ONLUS, limitatamente al 10% del reddito complessivamente dichiarato, e comunque nella misura massima di €70.000,00 annui.

Erogazioni a favore di altri enti

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate a favore di APS da persone fisiche non imprenditori, nell'ipotesi in cui l'associazione di promozione sociale sia qualificabile come ONLUS si rinvia a quanto sopra detto per le ONLUS. Quanto alle erogazioni effettuate, invece, da imprese, si ha deducibilità dal reddito di impresa della somma erogata fino ad un importo massimo pari a euro 1.549,37 annui o pari al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art. 100, comma 2, lettera l) d.P.R. n. 917/1986). La contemporanea presenza dei due limiti quantitativi va intesa nel senso che se il 2% del reddito d'impresa risulta inferiore a euro 1.549,37, il limite di deducibilità è rappresentato da quest'ultimo; mentre se il 2% del reddito d'impresa risulta superiore a euro 1.549,37, il limite di deducibilità è rappresentato dal valore assunto da tale percentuale. Tali erogazioni, in ogni caso, non risultano deducibili ai fini Irap (art. 11-*bis*, comma 1, d.lgs. n. 446/1997).

Quanto alle attività di associazioni e fondazioni che operano nello spettacolo sono detraibili le erogazioni liberali effettuate a loro favore (per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo) dalle persone fisiche nella misura del 19% e dalle imprese per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.

Quanto alle attività svolte da fondazioni e associazioni che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, sono detraibili le erogazioni liberali effettuate a loro favore (in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni) da persone fisiche nella misura del 19%, e da persone giuridiche per l'intero ammontare.

Si prevede che, a seguito della riforma, il regime fiscale sopra descritto potrà subire interventi atti a renderlo ancora più vantaggioso, al fine di incentivare le erogazioni liberali e promuovere un atteggiamento filantropico della collettività delle imprese e dei soggetti privati.

Articoli potenzialmente modificabili sulle erogazioni liberali	Commento
<p>Art. 15 Tuir – Detrazione per oneri</p> <p>1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:</p> <p>a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;</p> <p>b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti</p>	<p><i>La materia dovrebbe subire un'importante variazione riconoscendo maggiori agevolazioni fiscali a favore delle persone fisiche che fanno erogazioni liberali a enti non commerciali e in particolare ad ONLUS (si ritiene quindi che sarà prevalentemente modificata la parte in neretto relativa alle ONLUS).</i></p>

zazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità

[segue]

del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;

b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità;

c) Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b*), *c*) ed *f*), e 54, comma 1, lettere *a*), *c*), *f*) ed *m*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della

[segue]

spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.

c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;

c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;

[segue]

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o

[segue]

1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della

[segue]

legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientificoculturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del

[segue]

<p>Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;</p> <p><i>h-bis</i>) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera <i>h</i>);</p> <p><i>i</i>) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato; <i>i-bis</i>) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a con-</p>	
---	--

[segue]

sentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera *i-bis*); *i-quinquies*) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché

[segue]

<p>agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;</p> <p>i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro; i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle</p>	
---	--

[segue]

università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

i-*novies*) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

1.1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

1-bis. [comma abrogato dall'art. 14, comma 5, d.l. 28/12/2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21/2/2014,

n. 13, con decorrenza dal 22 febbraio 2014]

1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati soste-

[segue]

<p>nuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.</p> <p>3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.</p>	
<p>Art. 100 Tuir Oneri di utilità sociale</p> <p>1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.</p>	<p><i>La materia dovrebbe subire un'importante variazione riconoscendo maggiori agevolazioni fiscali a favore delle persone giuridiche che fanno erogazioni liberali a enti non commerciali e in particolare ad ONLUS (si ritiene quindi che sarà prevalentemente modificata la parte in neretto relativa alle ONLUS)</i></p>

<p>2. Sono inoltre deducibili:</p> <p>a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;</p> <p>b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;</p> <p>c) (lettera abrogata);</p> <p>d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa;</p> <p>e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio. La</p>	
---	--

[segue]

zazione dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate delle violazioni che comportano la ineducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

[segue]

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;

[segue]

i) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;

l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle Entrate, l'elenco dei soggetti

[segue]

Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;

n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;

[segue]

o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle Entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate;

o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

[segue]

<p>3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.</p> <p>4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 95 non sono</p>	
---	--

Cinque per mille

Tra le misure fiscali e di sostegno economico previste dalla riforma è di rilevante e strutturale importanza l'idea di **razionalizzare e stabilizzare** la destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Con riferimento a tale istituto, vale la pena ricordare che, con la legge finanziaria del 2006, lo Stato ha previsto la facoltà, per tutti i cittadini-contribuenti, di destinare la quota del 5 per mille dell'Irpef, a favore, in particolare, di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri a norma di legge, delle ONLUS e di altre associazioni riconosciute⁴.

I soggetti che possono presentare la domanda per il 5 per mille e potenzialmente godere dei suoi benefici, secondo il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, sono:

- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991;
- ONLUS di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, comprese le ONLUS di diritto e le ONLUS parziali;
- associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri di cui all'art. 7 della legge 383/2000;
- fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei settori disciplinati dall'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997.

Si auspica che la riforma possa intervenire definitivamente sulla disciplina del 5 per mille, sia stabilizzandola (evitando che ogni anno siano le Finanziarie a dover legittimarla e disporre la regolamentazione), sia prevedendo obblighi di pubblicità per chi fruisce di risorse dallo stesso provenienti (che dovrà evidenziare pubblicamente in che modo le stesse sono state impiegate). La necessità di una stabilizzazione dell'istituto appare un'esigenza impellente se si considera che, fino ad oggi, l'applicazione dello stesso ha sempre subito variazioni normative con cadenza annuale, che lo hanno reso incostante e provvisorio. Si pensa che le novità normative dei prossimi mesi potranno dar fine alla necessità di dover ogni anno confermare la validità e definire le regole di applicazione del 5 per mille, dando una definitiva regolamentazione e stabilità a tale istituto. Una stabile disciplina che lo valorizzerà, sancendone, finalmente, l'importanza.

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Attività istituzionali e connesse delle ONLUS

Le ONLUS non possono svolgere attività diverse da quelle istituzionali e connesse. Le attività direttamente connesse sono:

- le attività di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, svolte in assenza delle condizioni stabilite nei commi 2 e 3 (ossia svolte non a favore di soggetti svantaggiati o componenti di collettività estere);
- le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

La norma non contiene un elenco esaustivo, né una descrizione precisa di tali attività connesse. Per quanto riguarda il primo gruppo di attività, è evidente che esse sono analoghe a quelle istituzionali per quel che riguarda il settore di appartenenza; tuttavia differiscono da queste ultime, in quanto non sono sottoposte a nessun vincolo di destinazione, potendo essere indirizzate a beneficio di chiunque. Le attività accessorie per natura invece sono attività che completano o rendono maggiormente fruibili le attività istituzionali. Rientrano ad esempio in questa categoria la vendita di dépliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione.

Ancora deve essere considerata attività accessoria per natura la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno della ONLUS.

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascun settore, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione. Secondo la relazione illustrativa del d.lgs. 460/1997, affermare il carattere non prevalente delle attività connesse "è di fondamentale importanza per caratterizzare in senso solidaristico la struttura operativa e funzionale delle ONLUS, evitando che le stesse possano svolgere, all'opposto, in via esclusiva o principale attività connesse".

La normativa vigente stabilisce, dunque, un limite quantitativo con riferimento al rapporto tra i ricavi totali derivanti dalle attività connesse e le spese complessive dell'organizzazione; rapporto che al termine dell'esercizio non deve superare il 66%. Tale limite ha dato adito a dubbi sulla sua bontà. Al riguardo è stato affermato che "perché il confronto possa essere non del tutto irrazionale ma avere una, se pur limitata, significatività, per spese complessive dell'organizzazione si dovranno intendere gli esborsi complessivi dell'ente inclusivi quindi di quelli connessi all'attività istituzionale erogativa e dovrà altresì aggiungersi la valorizzazione delle prestazioni ricevute in regime di volontariato o semivolontariato"⁵.

D'altro canto non è precisato con riferimento a quali criteri debba essere stabilito se, nell'ambito di ciascun settore, l'attività connessa sia prevalente o no rispetto a quella istituzionale. Intuitivamente si potrebbe considerare come valido criterio il confronto tra i ricavi generati dalle due attività. In realtà questo criterio è scarsamente significativo con riferimento alle ONLUS, in quanto nella maggior parte dei casi le attività istituzionali vengono svolte gratuitamente o comunque a prezzi inferiori a quelli di mercato. Molto più significativi potrebbero essere invece i confronti relativi agli investimenti, all'impiego di fattori produttivi (impegno di ore/uomo) e al numero di prestazioni effettuate (giornate di degenza, ore di lezione, numero d'interventi).

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Il limite maggiore della disciplina rimane, comunque, quello relativo alla definizione delle attività connesse, che, stando al testo della legge delega, dovrebbero essere individuate con esaustività e rigore dai decreti attuativi. Non si esclude che la riforma possa intervenire su altri punti della disciplina, risolvendo i dubbi sulla prevalenza attraverso la definizione di criteri, anche diversi a seconda del settore, che definiscano come verificare se l'attività connessa sia prevalente o no rispetto a quella istituzionale.

Articoli potenzialmente modificabili sulle attività connesse delle ONLUS	Commento
<p>D.lgs. 460/1997 Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale Comma 5 Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle</p>	<p><i>La disciplina delle ONLUS sarà modificata con particolare riferimento alla normativa sulle attività connesse che saranno probabilmente oggetto di una più esaustiva definizione.</i></p>


Regimi contabili semplificati

La normativa vigente prevede differenti regimi contabili e fiscali per gli enti non commerciali in base ai volumi di ricavi realizzati. In particolare si distinguono:

- il regime supersemplificato;
- il regime di contabilità semplificato;
- il regime della contabilità ordinaria;
- il regime forfetario *ex* legge n. 398/1991.

La tabella che segue evidenzia gli adempimenti contabili richiesti da ciascuno dei predetti regimi.

REGIMI CONTABILI ED ADEMPIMENTI



Saranno i regimi semplificati ad essere oggetto di particolare attenzione da parte della riforma che tenderà a razionalizzarli e renderli più lineari e forse ancor più agevolati.

Vale la pena ricordare le caratteristiche essenziali di tale regime. Quest'ultimo rende, a livello civilistico e contabile, obbligatori i soli registri previsti dalla disciplina dell'Imposta sul valore aggiunto (fatture emesse, corrispettivi e acquisti), oltre al rendiconto economico finanziario annuale e all'ulteriore rendiconto in caso di raccolte pubbliche di fondi, da redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, dal quale devono risultare, anche tramite una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

A livello fiscale, i soli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata possono esercitare (nella dichiarazione annuale dei redditi con effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio) l'opzione per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa.

Si tratta di una particolare modalità di determinazione del reddito d'impresa, applicabile in alternativa alle normali modalità previste per gli altri imprenditori.

In concreto, il regime forfetario in esame consente di pervenire alla determinazione del reddito d'impresa attraverso l'applicazione all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 55 del Tuir conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali di un coefficiente, differenziato per tipo di attività (prestazione di servizi e altre attività) e per scaglioni di ricavi.

Al reddito determinato applicando i coefficienti di redditività si aggiungono poi i componenti positivi di

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

reddito indicati nello schema che segue.

L'imponibile così ottenuto deve essere sottoposto a tassazione secondo l'ordinaria aliquota IRES.

Ricavi x Coefficiente di redditività			
+ Plusvalenze patrimoniali (art. 86 Tuir)			
+ Sopravvenienze attive (art. 88 Tuir)			
+ Dividendi e interessi (art. 89 Tuir)			
+ Proventi immobiliari (art. 90 Tuir)			
= Reddito d'impresa			
Attività di prestazione di servizi		Altre attività	
Ricavi	Coefficiente (1)	Ricavi	Coefficiente (1)
Fino a €15.493,71	15%	Fino a €25.822,84	10%
Da €15.493,71 a €309.874,14	25%	Da €25.822,84 a €516.456,90	15%
(1) Se l'ente svolge contemporaneamente i due tipi di attività, il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazione di servizi.			

La riforma potrebbe intervenire al fine non solo di rendere più chiara la disciplina in materia di regimi semplificati, ma di renderne meno restrittivi i limiti per l'accesso o di renderli ancor più agevoli, sia dal punto di vista contabile degli adempimenti, sia dal punto di vista fiscale.

1. Di Diego S., Franguelli f., Tarantino M., *Le associazioni di volontariato – guida alla costituzione e alla gestione*, II edizione, Napoli, Esselibri 2006, pp. 96 e ss
2. Di Diego s., Franguelli f., tarantino M., *Le associazioni di volontariato – guida alla costituzione e alla gestione*, cit., p. 101
3. Erogazioni liberali: le agevolazioni fiscali. Guida aggiornata con la normativa in vigore al 30 novembre 2007. Agenzia Entrate. Redazione a cura dell'Ufficio Pubblicazioni Fiscali
4. Associazioni che operano negli stessi settori di attività (previsti dall'art. 10, comma 1, lett. a) del decreto istitutivo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), degli enti di ricerca scientifica e sanitaria
5. BIANCHI G., DI IANNI G., ZAMBIASI R.B., *Commento analitico*, cit., p. 75.

Estratto dal libro “La riforma del terzo settore”
edito da Maggioli Editore

Indice dei principali argomenti del volume

Cosa cambia dopo il DDL Renzi

- **Volontariato**
- **APS**
- **Impresa sociale**
- **Nuove agevolazioni fiscali**
- **Finanziamenti**
- **Cinque per mille**
- **Nuovo regime contabile**

[Se sei interessato ad acquistare il libro clicca qui](#)

dicembre 2014

di Virginia Tosi – Fabrizio Raponi

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente